

XVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 3 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta del 26 settembre scorso era iniziato l'esame congiunto dei numeri 24, 25 e 26 dell'articolo 2, ed erano stati approvati i numeri 24 e 25, mentre il seguito dell'esame del numero 26 era stato rinviato ad altra seduta.

Do nuovamente lettura del numero 26:

« 26) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato e di indicare le fonti di prova, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione ».

LOSPINOSO SEVERINI. Relatore. Mi sembra che al riguardo anche nel corso dell'esame preliminare sia sorta una questione. Una volta approvato il numero 25, che implicitamente dà agli organi di polizia giudiziaria la facoltà di esaminare i testimoni, pur facendo divieto di verbalizzazione, sorge la questione se i titolari di tali organi di polizia debbano poter essere assunti come testimoni durante il corso del procedimento. Si sono messi in rilievo i pericoli che ciò importerebbe, nonostante che si sia chiarito, durante l'esame preliminare, che gli organi di polizia giudiziaria debbono soltanto indicare le fonti di prova.

Si dovrebbe quindi concludere che gli ufficiali di polizia giudiziaria dovranno avere « esclusivamente » il compito di individuare le fonti di prova.

Rilevo che il problema è sorto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in relazione alle testimonianze di riferimento e non a quelle dirette.

SPAGNOLI. I rilievi che intendiamo sollevare, e che potranno tradursi in emenda-

menti, riguardano i temi già trattati in relazione al numero 25.

Chiediamo sostanzialmente alcune modifiche che crediamo opportune; per quanto riguarda la prima parte del numero 26, chiediamo di aggiungere, oltre alla indicazione delle fonti di prova che la polizia giudiziaria è obbligata a riferire al pubblico ministero, anche le notizie riguardanti le indagini in corso (o che si sono svolte). Se riteniamo giusto che la polizia giudiziaria svolga delle indagini, è anche giusto che il giudice sia messo al corrente immediatamente delle indagini in corso di svolgimento affinché sia in grado di controllare e di esercitare, quanto meno, compiti di direzione dell'azione che la polizia sta portando avanti.

Avviene assai spesso che la polizia possa compiere un complesso di indagini senza che il giudice sia realmente informato di ciò che effettivamente la polizia compie. Mi pare che sia doveroso, sia pure sotto forma di informativa, che la polizia comunichi al pubblico ministero le indagini in corso. Questo va chiarito ponendo un principio di carattere generale, relativo ai doveri della polizia giudiziaria nei confronti di chi la dirige, anche nella fase preistruttoria.

Inoltre noi riteniamo che il rapporto non possa in alcun caso essere acquisito agli atti del processo. Abbiamo detto che quanto viene riferito dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero costituisce soltanto una informativa e pertanto non può costituire in alcun modo un atto del processo, perché, ripetiamo, è un atto interno della polizia giudiziaria che rende noti al pubblico ministero gli elementi acquisiti nel corso delle indagini. Ciò non postula la necessità di una vera e propria modifica del numero 26, perché la questione può essere risolta attraverso una precisazione di questo concetto, onde evitare che il legislatore delegato possa incorrere in equivoci.

Un altro punto relativo al numero 26 era stato da noi enunciato nel corso del-

l'esame del numero 25. Si tratta dell'opportunità di aggiungere le seguenti parole: « Non ammissibilità delle testimonianze *de auditu* sugli esami di cui al numero 25, salvo il caso in cui detti esami non siano stati rinnovati o non siano rinnovabili ». Se l'esame degli indiziati è finalizzato solamente alla indicazione delle fonti di prova, per porre il pubblico ministero nelle condizioni di esperire l'azione penale, e costituisce un atto puramente informativo, occorre precisare che non è possibile reintrodurre ciò che noi escludiamo possa costituire prova sotto forma di testimonianza. È chiaro che gli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria costituiscono elementi di prova al pari di qualsiasi prova fornita da una persona che abbia in qualsiasi modo assistito ai fatti.

Se non accettassimo questa precisazione crollerebbe tutto il castello che abbiamo costruito, perché sarebbe sufficiente la testimonianza dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria, che abbiano condotto l'interrogatorio, per portare al processo un elemento che acquisterebbe un peso rilevante ed in un certo senso anche decisivo. L'unico limite all'inammissibilità di testimonianze *de auditu* può riguardare il caso di esami testimoniali che non siano stati rinnovati e non siano rinnovabili (ad esempio, il caso di un testimone deceduto che non sia stato sentito dal giudice istruttore). In questi casi può avere rilievo la testimonianza *de auditu*, qualora il teste sia stato sentito dalla polizia giudiziaria; non sarebbe infatti giusto che un atto non rinnovabile venisse meno in virtù di un divieto di carattere generale.

Un siffatto emendamento si inquadra perfettamente nel tipo di processo che stiamo costruendo; se non venisse accolto risulterebbe modificata radicalmente la struttura di tale processo, con un peggioramento rispetto all'attuale situazione, perché si reintrodurrebbe nel processo, sotto forma di testimonianza resa da persona qualificata, quanto si è voluto escludere, anche perché si tratterebbe di testimonianza resa senza le garanzie che sono state indicate per l'interrogatorio dell'imputato.

È noto che in un procedimento di tipo accusatorio tutte le testimonianze *de auditu* andrebbero escluse, ma nel caso specifico dobbiamo per lo meno premunirci di questa cautela, in modo che l'esame fatto dalla polizia giudiziaria non si traduca sostanzialmente in prova, acquisita senza alcuna garanzia e in condizioni del tutto partico-

lari, quali sono quelle in cui avvengono gli esami di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, lei ha posto una prima questione, che è quella dell'obbligo degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di rendere edotti, con questa « informativa », il pubblico ministero e il giudice delle indagini fatte e di quelle da fare. Per le indagini fatte credo che la cosa sia implicita nel fatto del rapporto; per le indagini in corso lei dà per acquisito che possano continuare indipendentemente dalla posizione del pubblico ministero; invece dal complesso dei principi che noi stiamo fissando si evince che da quel momento la polizia giudiziaria agisce su mandato o direttiva del pubblico ministero. Quindi non possiamo prefigurare un'ipotesi di deroga al principio stesso, perché finiremmo altrimenti per raggiungere un risultato opposto.

Quanto alla questione dell'acquisizione o meno agli atti del processo, è evidente che si intende escludere dal processo le testimonianze raccolte in quel modo. Il principio dell'immediato riferimento al pubblico ministero è stato previsto pensando alla necessità di poter contestare le testimonianze di fatti direttamente appresi dall'agente, e non di quelli da lui conosciuti *de auditu*.

SPAGNOLI. Il contrasto tra deposizioni diverse costituisce uno dei punti di maggiore rilievo, ed anche in dottrina è stato oggetto di scontri anche molto vivaci. Per quanto mi riguarda, ho qualche perplessità ad accettare, allorché arriveremo ad esaminare le disposizioni sul dibattimento, il discorso un po' semplicistico che risulta dal disegno di legge di delega, in cui non vi è alcun cenno ad elementi di contrasto rispetto a deposizioni rese precedentemente. Secondo il progetto di legge in esame, per esempio, nel processo è consentita soltanto la lettura degli atti non rinnovabili, mentre non è consentita la lettura di quelli relativi a dichiarazioni, il che significa che il processo deve farsi *ex novo*; quindi se il teste ha detto in precedenza una cosa diversa, come si può contestargliela? È chiaro che non possiamo sentire il pubblico ministero come teste né, per le stesse ragioni, possiamo sentire la polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Mi riferivo alle cose viste dall'ufficiale di polizia giudiziaria, non a quelle che a lui siano state dette.

SPAGNOLI. Sulle cose viste direttamente, o dagli agenti di polizia giudiziaria o dal teste, non ci sono dubbi.

PRESIDENTE. Il problema non è sulla possibilità di esporle; su questo accetto la sua impostazione, cioè non sono ammesse testimonianze su cose sentite, ma solo su quelle viste. Questa è una questione a parte. Il problema che vorrei porre alla vostra attenzione è quello relativo alle garanzie dell'imputato. Quando l'agente di polizia giudiziaria riferisce su cose ascoltate non c'è dubbio, perché il pubblico ministero potrà sempre controllarne la veridicità; ma se l'agente di polizia giudiziaria ha visto accadere una cosa sotto i suoi occhi e l'ha verbalizzata, nell'ipotesi che cambi opinione e riferisca cosa diversa (ipotesi che può essere sfavorevole all'imputato) è ammessa o meno la contestazione?

SPAGNOLI. Se è stato testimone oculare l'agente sarà sentito al pari di ogni altro cittadino; è evidente che in questo caso è il pubblico ministero che interroga l'agente come teste e lo indicherà come teste all'accusa.

PRESIDENTE. Non mi pare che in questo modo si coprano tutte le ipotesi. A me pare che ciò che resta scritto non può essere scalfito da nessun ripensamento.

Ho voluto dire queste cose nel senso di portare un mio contributo alla discussione. Tornando all'ordine dei lavori debbo dire che sono state sollevate tre questioni sulle quali prego i colleghi di volerle considerare ben distinte tra loro, al fine di non creare inutili confusioni.

RICCIO PIETRO. La mia opinione è che gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono rimanere dei testimoni che possono portare al processo (come minimo) lo stesso contributo che può portare un altro teste. Ogni ufficiale di polizia giudiziaria deve porre somma attenzione alle notizie che acquisisce appunto perché si può verificare il caso di una testimonianza importante che può diventare impugnabile.

Perché si vuole togliere ad un testimone qualificato, preposto ad un organo dello Stato istituito a difesa del cittadino, quella credibilità che invece si riconosce ad un qualunque individuo?

MUSOTTO. Non gli si nega questo. Si dice che sulle cose che non ha visto non può testimoniare.

RICCIO PIETRO. Il punto è importante per quanto riguarda l'acquisizione delle prove.

PRESIDENTE. Qui ci si riferisce solo alle cose che avrebbe udito da altri testimoni. Lei dice che su questo punto gli altri cittadini possono riferire, quindi non è giusto che questo diritto non sia riconosciuto anche agli agenti di polizia giudiziaria.

RICCIO PIETRO. È esatto. Inoltre si tratta sempre di notizie che dovranno essere controllate nella loro veridicità. Perché, anche tenuto conto della particolare situazione in cui si trova l'ufficiale di polizia giudiziaria, non si può dare lo stesso valore di prova storica alle notizie sulle quali riferisce come su quelle acquisite da un altro testimone.

Ripeto che sono dell'opinione che in ogni caso l'ufficiale di polizia giudiziaria debba essere messo in condizione di riferire sulle notizie che ha acquisito: non solo su quelle delle quali è stato testimone oculare, ma anche su quelle che ha udito da altre persone.

ACCREMAN. A noi sembra che l'ultima proposta di emendamento fatta dal collega Spagnoli, quella della non ammissibilità della testimonianza di riferimento su un'altra testimonianza, sia un punto decisivo che dobbiamo mettere per iscritto in questo provvedimento, al fine di chiarire la nostra volontà di legislatori.

Capisco l'obiezione sollevata dal collega Pietro Riccio. Egli dice, infatti: perché facciamo divieto alla polizia giudiziaria di testimoniare su testimonianze di altre persone e non prevediamo lo stesso divieto per tutti i cittadini? A me sembra che per gli altri testimoni il problema non si ponga, nel senso che sarebbe già esclusa la testimonianza sulla testimonianza. Comunque, per eliminare ogni timore che possa prodursi questo inconveniente, potremmo stabilire esplicitamente che, in linea generale, non è ammissibile la testimonianza su altre testimonianze, salvo il caso di irripetibilità.

Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Spagnoli su di un altro punto: quello che riguarda la non acquisizione agli atti degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria. Io domando all'onorevole Spagnoli: se non si dovesse acquisire agli atti del processo il rapporto della polizia giudiziaria, non limiteremmo in qualche modo lo

svolgimento del processo? Noi infatti vorremmo ipotizzare un processo in cui il pubblico ministero, ricevuta la notizia del reato e le indicazioni delle fonti di prova, invii direttamente la prova al dibattimento perché venga acquisita in quella sede nel caso in cui si ritenga opportuna tale acquisizione.

PRESIDENTE. Questo però contrasterebbe con le linee portanti della riforma.

ACCREMAN. Non sono d'accordo. Se escludessimo la possibilità di acquisire agli atti del processo il rapporto scritto svanirebbe l'ipotesi del processo direttissimo, con l'indicazione delle prove immediatamente nella fase del dibattimento. Se noi ipotizziamo che sempre ed obbligatoriamente il pubblico ministero debba acquisire la prova indicata escludiamo che si possa verificare il processo direttissimo. Allora io domando: come può il pubblico ministero chiedere la direttissima, se non è allegato agli atti del processo il rapporto con l'indicazione delle fonti di prova?

SPAGNOLI. La chiede al giudice istruttore, il quale ha gli elementi per poter dire se il processo è da considerarsi esaurito.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Bisogna tener presente che il sistema da noi delineato nella passata legislatura e riproposto in questa prevede tre fasi fondamentali: quella delle indagini di polizia giudiziaria - entro i limiti che abbiamo esaminato e vagliato - indagini che devono servire al pubblico ministero; quella delle indagini condotte dal pubblico ministero per la formulazione dell'atto di accusa; ed infine la fase dibattimentale. Pertanto è chiaro che le indagini della polizia giudiziaria e quelle del pubblico ministero devono servire soltanto al pubblico ministero per la formulazione dell'atto di accusa. Ricordo che nella passata legislatura vi fu una dichiarazione esplicita dell'onorevole Valiante, il quale sostenne che il rapporto della polizia giudiziaria deve restare nel cassetto del pubblico ministero.

ACCREMAN. Per concludere, affermo che se si stabilisse il divieto che il rapporto venga allegato agli atti, sarebbe certo sin d'ora che il processo immediato, com'è nel voto della gran parte dei giuristi che nei mesi scorsi hanno discusso tale problema,

non sarebbe più attuato. È vero che è previsto che quando il pubblico ministero vuole il processo per direttissima ne fa richiesta al giudice istruttore, ma questa è una superfetazione, una disposizione del tutto superflua. Il vero procedimento per direttissima si ha quando il pubblico ministero, avendo accertato che non occorre altro, rinvia al tribunale per il giudizio.

PRESIDENTE. Vi sono due forme di procedimenti diretti: uno è previsto al numero 29, e si ha quando il pubblico ministero afferma che non occorre un'istruttoria e il giudice istruttore rinvia a giudizio; l'altro è previsto al numero 34, e si ha quando il pubblico ministero richiede il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione.

MANCO. Vorrei dire che era fatale arrivare a questo tipo di discussione dopo le decisioni prese alcuni giorni fa; dissi allora che ero d'accordo per la verbalizzazione e che, se non fosse stata ammessa, sarei stato favorevole alla tesi radicalmente opposta, cioè a quella dell'onorevole Accreman.

Cerchiamo di esaminare la logica di questo processo. Il pubblico ministero può seguire tre vie: quella della richiesta di procedere senza indugio al dibattimento, quella dell'istruttoria e quella del processo per direttissima. Qualora il pubblico ministero ritenga che l'imputato debba essere subito rinviato a giudizio, al di fuori dei casi del processo per direttissima, mi sembra che egli debba sempre e necessariamente passare attraverso il giudice istruttore. Cioè il pubblico ministero, anche nel caso in cui si fosse realizzata la ipotesi prevista dall'onorevole Accreman, in cui vi è un rapporto sommario e le fonti di prova sono tali e tante che non occorrono ulteriori accertamenti, per arrivare al tribunale deve sempre passare per il giudice istruttore.

Ora mi si dica se questa situazione che andiamo a creare non rappresenta un peggioramento rispetto alla situazione attuale; oggi, quando il pubblico ministero ritiene di avere acquisito gli elementi di prova necessari, senza per questo spodestare il *dominus* del processo, cioè il giudice istruttore, ha la possibilità di giovare all'economia del processo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il giudice istruttore viene investito della questione innanzitutto per accertare se esistano elementi di innocenza nei confronti dell'imputato; può anche assolverlo in istruttoria.

MANCO. Si è parlato dell'agente di polizia giudiziaria che è testimone delle testimonianze recepite. È evidente che l'agente o l'ufficiale di polizia giudiziaria non può e non deve testimoniare e che deve essere considerato al di sotto di un testimone comune, proprio perché esplicitando la sua attività è interessato alla stesura di un rapporto, alle indagini e a quanto altro costituisce attribuzione della polizia giudiziaria; invece il testimone che nasce come testimone non ha altri finalismi, se non quello di dire ciò che ha visto o sentito.

La funzione istituzionale della polizia giudiziaria va tenuta presente. Non si può accreditare a questi testimoni la stessa validità che hanno le testimonianze degli altri cittadini, perché c'è il profilo istituzionale. Non possiamo identificare le due posizioni che, a mio avviso, possono essere in contrasto: quella dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, se avesse verbalizzato, avrebbe assunto la sua responsabilità in base a tale verbalizzazione, e quella di un semplice testimone.

Il mio gruppo politico ha sostenuto la verbalizzazione a favore dell'obiettività logica della polizia e a favore dell'imputato, il quale avrebbe modo - come ha sostenuto l'onorevole Terranova - di controllare la veridicità di quanto viene affermato dalla polizia. Se l'ufficiale di polizia giudiziaria non verbalizza, fa un semplice rapporto e non può diventare un testimone come gli altri.

In questo modo si disprezza la polizia giudiziaria. Se noi andiamo a vedere quali sono attualmente le attribuzioni della polizia giudiziaria, rileviamo che sono rivolte verso oggetti, reati, corpi, prove, eccetera. Non si vede nel vecchio codice la possibilità di limitare le attribuzioni della polizia giudiziaria esclusivamente a quella di porre l'imputato arrestato a disposizione del magistrato.

PRESIDENTE. Ci siamo preoccupati del fatto che l'arrestato non venga formalmente interrogato dalla polizia giudiziaria.

MANCO. Appunto. Il principio che si è voluto stabilire in questo nuovo processo

è quello che il *dominus* sia il giudice fin dal primo momento; ma allora se si stabilisce che la polizia giudiziaria deve limitarsi a consegnare l'imputato al giudice, non si devono affidare, per altro verso, alla polizia stessa compiti che non le appartengono.

TERRANOVA. Desidero rifarmi a quanto è stato in precedenza detto dall'onorevole Dell'Andro sulla finalità del codice di procedura penale. Le norme del codice di procedura penale - ha detto l'onorevole Dell'Andro - tendono alla ricerca obiettiva della verità ed attraverso esse bisogna tutelare e garantire il cittadino che sia sottoposto ad un procedimento penale e nello stesso tempo tutelare e garantire la società.

Posta questa premessa, a me sembra che sia indispensabile l'affermazione del principio della libertà del giudice, al quale non possono essere poste limitazioni o preclusioni nella acquisizione, nell'esame e nella valutazione di tutte le prove, quale che sia la loro fonte o il mezzo o la forma con cui sono presentate nel processo. La sola limitazione possibile è, a mio avviso, quella che si riferisce agli anonimi, che non possono costituire elementi di prova.

Se noi escludiamo nel processo penale l'apporto dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria non ammettendo la verbalizzazione degli interrogatori, finiremo per produrre delle serie conseguenze negative. Sono proprio curioso di sapere come farà un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria a ricordare l'interrogatorio di un teste senza poterlo verbalizzare. Non capisco perché un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, il quale nello svolgimento dei suoi compiti ascolti una confessione, non possa poi deporre su di essa, mentre uno che non sia ufficiale né agente di polizia giudiziaria lo possa fare.

Non dobbiamo dimenticare che è necessario garantire l'imputato, ma è anche necessario salvaguardare la società dai criminali. E non dimentichiamo che la nostra non è una società allo stesso livello di quelle nordeuropee. Noi dobbiamo fare delle leggi che consentano di compiere passi avanti nell'evoluzione sociale, ma non dobbiamo dimenticare di tutelare il cittadino.

SPERANZA. Sono in larga misura d'accordo con l'onorevole Terranova, perché ritengo che non si debba limitare la libera acquisizione di tutte le possibili fonti di

cognizione dei fatti e che si debba consentire un controllo su tutti gli atti del procedimento che convergono verso la decisione finale. Pertanto si deve consentire anche la testimonianza *de auditu* dell'ufficiale di polizia giudiziaria; altrimenti si avrebbe l'assurdo di un ufficiale di polizia giudiziaria che non può riferire su dichiarazioni sulle quali può invece riferire un cittadino qualsiasi presente casualmente quando tali dichiarazioni sono state fatte.

Noi dobbiamo consentire la più ampia e totale acquisizione di elementi per l'accertamento della verità. Questo è il punto di partenza dal quale dobbiamo muovere. Certo, deve essere garantito l'imputato e perciò è necessaria la mediazione del difensore nel rapporto tra il giudice e l'imputato; ma questo non significa che non debbano essere esperite tutte le possibili fonti per l'accertamento della realtà storica. In questo quadro credo che anche il rapporto della polizia giudiziaria debba essere acquisito agli atti come elemento utile allo svolgimento del processo. Niente di quello che avviene deve essere trascurato.

Sono dunque del parere che l'ufficiale di polizia giudiziaria debba essere sentito come testimone. In questa prospettiva credo che la dizione « eventualmente per iscritto », che considera la relazione scritta come un fatto essenziale, sia limitativa. In realtà la dichiarazione scritta è sempre più sicura ai fini dell'accertamento della verità. Io proporrei la dizione « anche per iscritto », al fine di rendere controllabili gli atti che sono serviti per la costruzione del procedimento.

SPAGNOLI. Per valutare appieno la portata della disposizione in esame, occorre considerare la prospettiva di cui, nel nuovo processo, si colloca il dibattimento.

Vi è il processo diretto, direttissimo e quello che ha luogo a seguito di un'istruttoria formale: credo che questo sia uno dei punti di maggiore contrasto, ossia è noto il nostro contrasto sul fatto che la triplicità dell'istruttoria continui a rimanere nel processo. Occorre quindi sciogliere tale nodo in maniera diversa. Ma questo è un discorso che riprenderemo; noi abbiamo i nostri intendimenti nell'ambito di determinate scelte, anche se non comportano necessariamente un rovesciamento dell'impostazione del progetto di legge.

A mio avviso la questione della non acquisizione del rapporto scritto agli atti

del processo è in perfetta coerenza con la norma sulla inammissibilità delle testimonianze *de auditu*. Al dibattimento si deve arrivare senza alcuna carta processuale, questo è stato detto e ribadito, le uniche letture dovendosi riferire agli atti non rinnovabili.

Se questo è vero, che cosa significa il permanere agli atti del processo proprio di quel rapporto che può essere esposto oralmente e che finirebbe per essere di norma l'unico atto processuale formato prima del dibattimento di cui l'accusa può avvalersi? Per questo motivo avevo ritenuto superfluo l'inserimento di una siffatta norma, dal momento che pensavo che questo discorso fosse ormai acquisito unanimemente. Ho letto i verbali delle sedute dedicate a questo argomento nelle precedenti legislature ed ho visto che questo era un dato pacifico, tanto che il relatore, onorevole Valiante, di fronte ad un emendamento dello stesso tipo invitò il presentatore a non insistere, perché il dato era pacifico. Tra l'altro nel rapporto vi è l'indicazione, sia pure succinta, di quegli esami testimoniali e di quegli interrogatori che non vogliamo siano acquisiti al processo attraverso la testimonianza. Ecco perché il discorso è perfettamente coerente.

SPERANZA. Però si impedisce all'avvocato difensore di conoscere l'*iter* del procedimento, mentre può essergli utile conoscere il rapporto per meglio predisporre la difesa dell'imputato.

SPAGNOLI. Allora si tornerebbe al vecchio processo. In sostanza, il rapporto serve al pubblico ministero per iniziare l'azione penale, mentre l'istruttoria avviene direttamente nel dibattimento, senza che il pubblico ministero possa portare i verbali delle prove acquisite in una precedente istruttoria. Il dibattimento quindi avviene nell'immediatezza.

Nel caso di processo diretto il pubblico ministero comunica al giudice il capo di imputazione e chiede, poiché ritiene superflua l'istruttoria, che si vada immediatamente al dibattimento. Questo dopo le indagini preliminari.

Vorrei chiarire il tipo di processo che si è inteso creare, perché mi sembra che la sua architettura non sia ancora del tutto chiara. In primo luogo vi è l'informativa da parte degli organi di polizia giudiziaria al pubblico ministero. Nel caso in cui ci

si trovi dinanzi ad un arrestato o ad un fermato, il pubblico ministero mette immediatamente a disposizione del giudice istruttore l'indiziato. Di conseguenza, nel caso dell'indiziato sottoposto ad arresto si apre una procedura di carattere formale, questo è il punto di fondo. Il giudice istruttore, ricevuto l'imputato, decide cosa fare: se continuare l'istruttoria, se trasformare il fermo in arresto. Il pubblico ministero può compiere indagini di carattere preliminare, dopo di che chiede al giudice istruttore di decidere in merito al rinvio a giudizio. Al dibattimento si giunge senza che vi sia assolutamente alcun atto; e si può dare lettura, al dibattimento, puramente e semplicemente degli atti non rinnovabili, con esclusione delle dichiarazioni.

Questo è il nuovo processo penale così come è stato delineato. Intendiamoci, dunque, su questa costruzione, perché è su di essa che ci muoviamo. Allora cominciamo a chiarire quale sia la funzione del rapporto in questo tipo di processo: solamente una funzione di carattere informativo. Questo è il punto di fondo, la polizia non può formare prove e portarle al processo, deve solo indicarle. La soluzione adottata nel disegno di legge di delega mi trova consenziente perché ritengo che sia un atto che discende essenzialmente dal divieto della verbalizzazione; ne consegue anche la mia proposta di emendamento sull'inammissibilità della testimonianza *de auditu*. È per questo che chiedo che l'emendamento da me preannunciato sia accolto nel contenuto che è stato delineato.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti. Vengono in primo luogo in considerazione i seguenti, che credo possano considerarsi tutti svolti:

Sopprimere le parole: « eventualmente per iscritto ».

SPAGNOLI.

Sostituire la parola: « eventualmente », con l'altra: « anche ».

SPERANZA.

Sostituire la parola: « eventualmente », con le altre: « anche oralmente ».

RICCIO PIETRO.

SPAGNOLI. Certamente, signor Presidente.

RICCIO PIETRO. Ritiro il mio emendamento.

SPERANZA. Anch'io ritiro il mio emendamento.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore.* Devo richiamare i lavori della passata legislatura per far osservare che la parola « eventualmente » fu posta *cognita causa*. Se restiamo nell'ambito della struttura che si è voluta dare alla delega per la riforma del codice di procedura penale e ricordiamo che la polizia giudiziaria ha soltanto un compito di informazione nei riguardi del pubblico ministero e che tale informazione avviene oralmente, possiamo spiegarci come mai nella passata legislatura il rapporto scritto al pubblico ministero sia stato considerato come eccezionale. In riferimento a tale struttura e tenuto conto che con l'avverbio « eventualmente » si vuole riconfermare il concetto che il compito della polizia giudiziaria è solo di informazione, mi dichiaro contrario all'emendamento Spagnoli.

SPAGNOLI. Sentite le precisazioni del relatore, ritiro il mio emendamento.

RICCIO PIETRO. Allora faccio mio lo emendamento dell'onorevole Spagnoli.

SPERANZA. Anch'io lo faccio mio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Devo far osservare ai componenti la Commissione che a suo tempo fu stabilito che gli emendamenti fossero presentati con un certo anticipo rispetto alla seduta dedicata all'esame degli stessi. Se si ha del tempo per riflettere, infatti, si può legiferare meglio.

Non vi è dubbio che i motivi che hanno spinto il relatore ad esprimere parere contrario all'emendamento Spagnoli sono fondati. Non si vuole incrinare il principio, universalmente accettato, dell'accentuazione massima del sistema accusatorio. Il Governo concorda al riguardo con il relatore.

Vorrei a questo punto parlare con la massima franchezza. Devo dire che mi ha molto impressionato l'intervento dell'onorevole Terranova, secondo il quale noi non possiamo in questa sede essere prigionieri di miti e di idoli ai quali dobbiamo per forza sacrificare ogni altra posizione. Di fronte all'altare del processo accusatorio stiamo sa-

crificando principi ed elementi essenziali per la sicurezza e la tranquillità della società.

Al fine di accentuare questo carattere, il disegno di legge si dovrebbe secondo alcuni preoccupare di tagliare le unghie alla polizia giudiziaria, nella certezza che questa tenderà comunque a graffiare. Vi sono tre o quattro numeri dell'articolo 2 che sono infarciti di divieti, di obblighi, di precetti per la polizia giudiziaria, perché vi è il timore che questa possa prevaricare, più che il proposito di accentuare i caratteri del sistema accusatorio. La polizia giudiziaria non può verbalizzare, non può riferire per iscritto (e se lo fa, ciò non ha alcun valore), non può indagare senza il permesso dell'autorità giudiziaria: siamo quindi sempre al limite tra il consentito e il non consentito.

Mi chiedo se tutto questo non inciderà domani sull'esigenza, che la società avverte, di essere protetta dalla polizia, in ordine alla prevenzione ed alla repressione dei reati. Mi chiedo quale dignità avrà domani il ruolo della polizia giudiziaria, quando qui ho sentito cose aberranti, come quella che la testimonianza della polizia ha valore inferiore a quella di qualunque cittadino.

MANCO. Nessuno ha detto questo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ella, onorevole Manco, ha dichiarato che dal momento che era stato respinto il sistema della verbalizzazione, che lei preferiva, avrebbe sposato totalmente la causa opposta, per cui era obbligatorio - dopo la reiezione della verbalizzazione - stabilire che la testimonianza sulla testimonianza doveva essere esclusa, se resa dalla polizia giudiziaria.

MANCO. Ho sostenuto che la polizia giudiziaria ha una posizione processuale diversa da quella dei testimoni, perché diverse sono le rispettive funzioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Le vostre preoccupazioni sono le stesse che hanno animato le discussioni avvenute nelle passate legislature; tutte queste osservazioni, questi scrupoli, questo eccesso di zelo non hanno formato oggetto di accettazione pro-

prio per il pericolo insito nell'estrema precisazione dei compiti da assegnare.

Nel ribadire il mio favore al testo governativo, che è la risultante del lavoro di anni ed anni di discussioni e dell'accordo tra i vari gruppi politici, vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione dei colleghi sul sistema con cui procede il nostro lavoro. Se qualche persona estranea avesse assistito alla seduta di oggi avrebbe condiviso la mia opinione, secondo cui assai difficilmente questa legge di delega vedrà la luce nel corso di questa legislatura. Constatiamo che ci stiamo avviando fatalmente in questa direzione.

ACCREMAN. Non si tratta di argomenti facili.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo è vero, ma la mancata riforma del codice fornisce motivo alla pubblica opinione, alla stampa ed alla popolazione carceraria per accusare il Governo di insensibilità e di inazione: consentite allora al Governo di affiancare alla sua responsabilità quella del Parlamento, se dopo la discussione di tre legislature questa riforma non vede ancora oggi la possibilità di essere varata.

PRESIDENTE Onorevole Pietro Riccio, mantiene l'emendamento Spagnoli, fatto proprio da lei e dall'onorevole Speranza, non accettato dal relatore né dal Governo?

RICCIO PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Riccio Pietro-Speranza, espressivo delle parole « eventualmente per iscritto ».

(È respinto).

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: « Non acquisizione del rapporto scritto agli atti del processo. Non ammissibilità al dibattimento della testimonianza *de auditu* sugli esami previsti al n. 25, salvo il caso in cui gli stessi non siano stati rinnovati e non siano rinnovabili ».

SPAGNOLI. Questo emendamento è già stato da me illustrato.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono in alcun modo deporre nella qualità di testimoni sui fatti e sulle circostanze non indicati nel rapporto al pubblico ministero ».

MANCO. Affinché non vengano recepite male alcune considerazioni, voglio chiarire una volta per sempre, per quella stima concettuale che vorremmo avere ognuno dell'altro, il mio pensiero a proposito della posizione della polizia giudiziaria.

Quando io nego la validità della testimonianza della polizia giudiziaria, la nego su circostanze che non sono contenute nel rapporto trasmesso all'autorità giudiziaria, perché (forse prima mi sono spiegato male) parto dal presupposto che l'istituto della testimonianza nulla abbia a che fare con le finalità che appartengono alle attribuzioni della polizia giudiziaria, la quale fa il suo mestiere e parla e depone sulle cose che fanno parte del suo lavoro. Gli onorevoli Accreman e Spagnoli si preoccupano che, una volta iniziata l'indagine, la polizia giudiziaria prosegua per proprio conto.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Non è possibile; a questo proposito c'è il numero 29, che esclude anche la possibilità di delegare, nel suo complesso, tale funzione alla polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco si preoccupa del fatto che l'ufficiale di polizia giudiziaria possa essere chiamato a deporre in udienza su fatti sempre coevi al rapporto da lui redatto, ma non inseriti nel rapporto stesso. L'onorevole Manco afferma che se l'ufficiale non ha riferito prima, c'è da pensare che tali fatti non esistano.

MANCO. È esatto.

PRESIDENTE. Sentiamo il parere del relatore e del Governo.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Devo ricordare che nella passata legislatura si sono voluti limitare i poteri della polizia giudiziaria così come risulta consacrato nei numeri 24 e 25, nonché nel numero 26, limitando tali poteri all'acquisizione degli atti necessari e urgenti (questo bisogna ricor-

darlo) ad assicurare soltanto le fonti di prova, le quali - è del tutto evidente - non possono essere « prove ».

Le prove devono essere acquisite in dibattimento: tutto il sistema è orientato in questo senso. Anche i poteri del pubblico ministero sono limitati in modo da evitare che si cada nell'attuale istruttoria scritta, che parte dall'istruttoria della polizia giudiziaria e nella quale l'acquisizione delle prove è già pregiudicata, poiché il giudice non può fare altro che esaminare tutto il materiale e dare il suo giudizio.

A questo proposito devo ricordare che il numero 29 afferma che il pubblico ministero può compiere indagini preliminari « limitate » esclusivamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti. Quindi anche le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Spagnoli che la polizia giudiziaria possa compiere indagini per proprio conto è superata.

Per quanto riguarda il giudice istruttore, le sue attribuzioni sono specificate nel numero 36 e sono limitate soltanto agli accertamenti generici e agli atti non rinviabili al dibattimento, mentre il numero 34 stabilisce che il pubblico ministero può richiedere il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione. Se non vi è la richiesta dell'imputato, il pubblico ministero non può provocare il giudizio direttissimo.

Dunque, il pubblico ministero o procede all'archiviazione, oppure rimette gli atti al giudice istruttore. Il motivo principale per il quale il giudice istruttore compie le indagini è quello di accertare l'esistenza di elementi per prosciogliere l'imputato, sul riflesso della presunzione di innocenza.

Se quindi teniamo presente questa architettura che, come ho detto, affida l'accertamento della prova al giudice dibattimentale, a me pare che di gran parte delle osservazioni fin qui fatte si possa discutere con maggiore tranquillità. Sorge a questo punto il problema del rapporto scritto della polizia giudiziaria: tale rapporto, che è eventuale, deve essere inviato al giudice dibattimentale o no? Ebbene, non deve essere inviato al giudice dibattimentale, per non pregiudicare una libera valutazione delle

prove. Se il giudice istruttore ritiene di dover rimettere l'imputato al giudizio del collegio, egli emette soltanto un'ordinanza nella quale deve indicare solo gli elementi di valutazione.

Nasce ora la grossa preoccupazione che ha indotto l'onorevole Spagnoli a presentare l'emendamento sulla non ammissibilità della testimonianza *de auditu* dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Quando abbiamo esaminato il numero 25 abbiamo respinto l'emendamento dell'onorevole Terranova, escludendo la verbalizzazione, altrimenti saremmo caduti nell'errore di autorizzare la polizia giudiziaria a compiere una vera istruttoria, con poteri addirittura superiori a quelli del pubblico ministero.

È implicito già nella formulazione del numero 26 che tutta l'opera della polizia giudiziaria non debba costituire prova. Però vorrei far osservare all'onorevole Spagnoli che tra le notizie che l'ufficiale di polizia giudiziaria riferisce al pubblico ministero vi può essere anche un'indicazione specifica, che potrebbe diventare una fonte di prova. Scatta allora la valutazione del pubblico ministero, il quale non deve accettare supinamente tutto ciò che gli viene riferito dalla polizia giudiziaria, ma deve vagliarne la fondatezza.

FELISETTI. Secondo me prevedere il divieto dell'assunzione dell'agente di polizia giudiziaria come testimone dinanzi al dibattimento parrebbe implicare che viceversa tale assunzione è ammissibile dinanzi al pubblico ministero e al giudice istruttore.

PRESIDENTE. Il problema esiste solo al dibattimento, se l'ufficiale di polizia giudiziaria deve fare il rapporto orale.

ACCREMAN. Il problema esiste anche dinanzi al pubblico ministero, che non può sentire testimonianze *de relato*.

SPAGNOLI. Il problema di fondo è che il pubblico ministero può assumere l'interrogatorio dell'agente di polizia giudiziaria, perché anche quando riferisce in sede di interrogatorio le cose sentite e che ha già esposto verbalmente o per iscritto, il verbale di interrogatorio non costituirebbe elemento di prova e non potrebbe essere portato al dibattimento. La testimonianza del-

l'agente serve soltanto ai fini dell'esercizio dell'azione penale, e di essa l'agente si assume la responsabilità.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. A mio avviso l'emendamento Spagnoli non ha ragione d'essere, perché si è già arrivati al risultato voluto con tutta l'articolazione della legge. Se ribadiamo che sono fonti di prova, è chiaro che al dibattimento non possono concorrere a fornire la prova. Per gli stessi motivi non accetto l'emendamento Manco.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo con il relatore sulla superfluità dell'emendamento Spagnoli. Al numero 26 figura l'obbligo di riferire al pubblico ministero e di indicare le fonti di prova e al numero 29 è precisato che cosa il pubblico ministero possa fare in base a queste indicazioni; abbiamo dunque previsto tutto. Ritengo pericoloso fare ulteriori precisazioni che potrebbero prestarsi ad interpretazioni poco chiare.

Per le stesse ragioni, non accetto l'emendamento Manco.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Spagnoli, aggiuntivo al n. 26, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Onorevole Manco?

MANCO. Insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Manco, aggiuntivo al n. 26, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione il numero 26 dell'articolo 2.

(È approvato).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.